



**CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE ROERO**

# REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. ... del .././....  
Integrato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. ... del .././....

# INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE.....	4
ART. 3 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO .....	4
ART. 4 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE .....	5
ART. 5 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI NEONATI .....	6
ART. 6 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI DISABILI.....	6
ART. 7 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE A PARENTI.....	7
ART. 8 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA .....	7
ART. 9 - AFFIDAMENTO FAMILIARE A “FAMIGLIA COMUNITÀ” .....	7
ART. 10 - AFFIDAMENTI FAMILIARI A “RETI DI FAMIGLIE” .....	8
ART. 11 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI “MAMMA E BAMBINO” .....	8
ART. 12 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI “CHE DIVENTANO ULTRADICIOTTENNI” .....	9
ART. 12bis – AFFIANCAMENTO FAMILIARE .....	9
ART. 13 - ACCOGLIENZA DI MINORI IN SITUAZIONI ULTERIORMENTE PROBLEMATICHE .....	10
ART. 14 - SOSTEGNO DI ADOZIONI DI MINORI DI ETÀ SUPERIORE A 12 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP .....	10
ART. 15 - AFFIDAMENTO FAMILIARE A “RISCHIO GIURIDICO”.....	11
ART. 16 - PROCEDURA E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	11
ART. 17 - SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE .....	14
ART. 18 - CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDATARI .....	14
ART. 19 - BANCA DATI.....	15
ART. 20 - RIMBORSO SPESE.....	15
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI .....	16
ART. 22 - RINVIO .....	17

## **PREMESSA**

La L. 184/1983, così come modificata dalla L. 149/2001, rafforza il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia o, comunque, di una famiglia, definendo le seguenti priorità di intervento:

1. Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia d'origine, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
3. Ove non sia possibile l'affidamento, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto.
4. I minori di sei anni possono essere inseriti solo presso una comunità di tipo familiare.
5. Il minore di cui sia stata accertata dal Tribunale per i Minorenni la situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, ad eccezione di quelle situazioni per le quali la mancanza di assistenza sia dovuta a causa di forza maggiore e sia di carattere transitorio, è dichiarato adottabile e deve essere adottato da coniugi aventi i requisiti previsti dalla L. 149/2001.

La Regione Piemonte, al fine di favorire ulteriormente sul territorio regionale l'istituto dell'affidamento familiare dei minori, attraverso la D.G.R. n° 79-11035 del 17 novembre 2003, ha voluto rafforzare ed estendere tale istituto come risposta al disagio familiare, in alternativa al ricovero in presidi socio assistenziali, riconoscendo esplicitamente la natura di servizio all'opera svolta dagli affidatari e offrendo precise indicazioni al fine di stabilire una linea di condotta omogenea dei servizi socio assistenziali degli enti locali singoli e/o associati e dei servizi sanitari operanti sul territorio regionale.

Il presente atto intende recepire le *linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari*, così come indicato dalla Regione Piemonte nella D.G.R. n° 79-11035 del 17 novembre 2003.

## **ART. 1 - PRINCIPI GENERALI**

Il Consorzio riconosce l'importanza dell'affidamento familiare e, pertanto, promuove iniziative di sensibilizzazione sul territorio, accoglie e valorizza tutte le disponibilità di persone singole e di famiglie interessate all'affidamento e alle varie forme di aiuto ai minori. Individua l'affidamento familiare come uno strumento particolarmente importante all'interno dei progetti formulati nei confronti di nuclei che vivono situazioni di difficoltà e che necessitano di un supporto per sé e per i propri figli.

Ai sensi delle Leggi 184/1983, 285/1997, 328/2000, 149/2001, della Legge Regionale n. 1 dell'8.1.2004 e della D.G.R. n. 79-11035, il Servizio Socio-Assistenziale deve prioritariamente porre in essere tutti quegli interventi di sostegno alla famiglia, affinché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore. Qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i possibili tentativi per realizzare tale condizione, occorre promuovere e favorire il ricorso all'affidamento familiare dei minori, al fine di evitare, per quanto possibile, la loro collocazione in un presidio residenziale.

Il lavoro previsto, programmato e che verrà realizzato sul territorio di competenza, ha come obiettivo prioritario quello di far sì che l'affidamento familiare diventi sempre di più una risorsa per i cittadini, così come previsto dalle leggi, e che trovi riscontri operativi nella comunità locale, coinvolta, attiva e partecipe nella promozione e nella realizzazione di questo intervento.

L'affidamento familiare, in ogni caso, non deve essere considerato come una soluzione definitiva, ma come una tappa di un percorso di crescita del minore e della sua famiglia di origine.

Caratteristica peculiare dell'affidamento familiare è il mantenimento della relazione del minore con la propria famiglia di origine: per i ragazzi e per i bambini questa è un'esigenza importante, anche in situazioni di particolare difficoltà.

Il Consorzio, per l'attuazione del presente regolamento, collabora strettamente e con continuità con i servizi sanitari competenti e con le associazioni di volontariato.

## **ART. 2 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'affidamento familiare è un intervento ed una risorsa che può differenziarsi nella sua applicazione concreta in riferimento al progetto che viene formulato, progetto che, ogni volta, si riferisce alle necessità ed ai bisogni di un bambino e della sua famiglia d'origine e che quindi può richiedere interventi specifici.

Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di affidamento familiare:

1. affidamento familiare diurno
2. affidamento familiare residenziale
3. affidamento familiare residenziale di neonati
4. affidamento familiare di minori disabili
5. affidamento familiare residenziale a parenti
6. affidamento familiare in situazioni di emergenza
7. affidamento familiare a "famiglia-comunità"
8. affidamento familiare a "reti di famiglie"
9. affidamento familiare di "mamma e bambini"
10. affidamento familiare di minori "che diventano ultradiciottenni"
11. affiancamento familiare.

## **ART. 3 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO**

Per affidamento familiare diurno si intende un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio al minore, in alcuni momenti della giornata o della settimana.

La finalità dell'affidamento diurno è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia origine, che impedisce ai genitori la cura adeguata nei confronti dei propri figli.

L'affidamento familiare diurno è una forma di affidamento nuova sperimentata negli anni, particolarmente importante, perché permette il supporto del minore e della sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa, offrendogli un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana, tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile nel suo processo di crescita. Allo stesso modo l'instaurarsi di relazioni positive tra la famiglia naturale e la famiglia affidataria rappresenta un'opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti.

L'affidamento diurno ha alcune caratteristiche peculiari:

- ✓ La *vicinanza territoriale*: deve mantenere il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici, etc.).

- ✓ La *regolarità*: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana, in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore ed alla sua famiglia.
- ✓ La *continuità*: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo che permetta alla famiglia del minore il superamento delle sue difficoltà e che permetta altresì l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie.
- ✓ L'*affiancamento alle figure genitoriali*: gli affidatari accompagnano e sostengono il minore e la sua famiglia, riconoscendo a quest'ultima il proprio ruolo genitoriale a tutti gli effetti.

Ogni famiglia affidataria potrà effettuare contemporaneamente non più di due affidamenti, fatta eccezione per situazioni di fratelli/sorelle.

Per l'affidamento diurno non è obbligatorio il decreto di esecutività da parte del Giudice Tutelare.

Occorre inoltre considerare le seguenti tipologie diverse di affidamento diurno:

- quello educativo, centrato in prevalenza su un obiettivo di inserimento sociale del minore e svolto dal singolo affidatario;
- quello familiare, propriamente detto, con una maggiore valenza affettiva, centrato sulla presenza dell'affidatario singolo nella famiglia affidante come sostegno alla genitorialità oppure del minore presso la famiglia, la coppia, o il singolo affidatario con il coinvolgimento dei membri del nucleo;
- quello di una famiglia ad un'altra famiglia, caratterizzato dall'impegno non di un solo membro, ma di tutto il nucleo nei confronti della famiglia del minore nel suo complesso.

## **ART. 4 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE**

Per affidamento familiare residenziale si intende l'accoglienza di un minore il cui nucleo d'origine vive una situazione di grave difficoltà, da parte di una famiglia, senza vincoli di parentela, per un periodo definito che preveda la permanenza dello stesso presso l'abitazione degli affidatari ed incontri regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nei singoli progetti individuali.

La famiglia affidataria favorisce la crescita del minore nonostante le difficoltà della sua famiglia naturale; l'affidamento familiare permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi.

La famiglia affidataria rappresenta quindi una risorsa ed un'opportunità per i minori e i loro genitori e per i servizi: con la sua disponibilità rende possibile la realizzazione del progetto di affidamento familiare, di cui risulta essere uno dei soggetti coinvolti, soggetto che, proprio per la sua dimensione "familiare", risponde in modo opportuno alle esigenze evolutive dei bambini e dei ragazzi, evitando la loro istituzionalizzazione.

Deve essere previsto, per ogni progetto di affidamento, un tempo e una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato.

L'affidamento può essere disposto in forma consensuale o non consensuale. L'affidamento consensuale è disposto dai Servizi Sociali locali previo consenso manifesto dei genitori o del tutore, sentito il minore che ha compiuto 12 anni o anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. Compete al Giudice Tutelare rendere esecutivo, tramite decreto, il provvedimento di affidamento consensuale disposto dai Servizi i quali, da parte loro, sono tenuti a riferire periodicamente al Giudice Tutelare sull'andamento dell'affido.

Ove manchi l'assenso dei genitori o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni.

Il provvedimento di affidamento deve contenerne le motivazioni, i tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Al Servizio Sociale è attribuita la responsabilità del progetto, nonché la vigilanza durante l'affidamento; esso ha il compito di riferire al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del progetto, sulla sua presumibile durata, nonché sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà della famiglia di origine.

Il periodo di affido non può superare la durata di 24 mesi e può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni su richiesta del Giudice Tutelare, sentiti i Servizi Sociali e il minore interessato, qualora la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore stesso. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto.

## **ART. 5 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI NEONATI**

Per i neonati (0-2 anni), che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è opportuno offrire una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino, fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine, o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni.

La famiglia affidataria che dà la disponibilità per un neonato deve avere particolare competenza per gestire una situazione molto delicata e coinvolgente e, per definizione, transitoria. Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le sue risorse affettive. Deve essere capace di compiere il processo di distacco dal bambino, in modo tale che al piccolo si apra una nuova prospettiva, su una linea di continuità, che permetta al bambino di far tesoro delle esperienze positive di attaccamento vissute con gli affidatari.

Gli affidatari di neonati dovranno essere particolarmente supportati dagli operatori del servizio sociale e sanitario competenti in materia e sarà necessario un sostegno e un confronto con gruppi di famiglie affidatarie. Gli affidatari di neonati hanno anche il compito di documentare in modo accurato l'evoluzione del bambino, attraverso relazioni mediche, esami, fotografie: questo materiale potrà poi essere consegnato agli operatori, affinché sia possibile farlo avere alla famiglia che diverrà definitiva per il bambino.

Particolare attenzione dovrà essere posta dalla famiglia affidataria a garantire un totale riserbo circa la situazione del bambino, specialmente nel caso in cui l'affidamento si concluda con l'adozione da parte di un'altra famiglia. Le informazioni da trasmettere devono essere concordate con gli operatori.

Gli affidatari di un bambino neonato dovranno collaborare al programma di incontri del bambino con i genitori naturali ed eventuali parenti, secondo il progetto formulato dal servizio sociale, tenuto conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Gli incontri avverranno preferibilmente in un ambiente neutro, individuato a cura degli operatori.

In particolari situazioni, per ragioni di opportunità è preferibile scegliere la famiglia affidataria in una zona diversa da quella in cui risiede la famiglia del minore: in questi casi sarà importante la collaborazione con i vari servizi territoriali competenti.

Vista la delicatezza dell'intervento, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere contemporaneamente più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli).

## **ART. 6 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI DISABILI**

Nel caso in cui il minore in affidamento sia affetto da disabilità accertata o da particolari difficoltà relazionali, devono essere garantiti:

- 1 una maggiorazione del rimborso spese (nella misura determinata nel successivo art. 20), in considerazione delle specifiche esigenze del minore;

- 2 interventi di sostegno educativo e, se necessario, di assistenza domiciliare;
- 3 prestazioni sanitarie, quali visite specialistiche, sostegno psicologico, trattamenti riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi ed ausili;
- 4 percorso agevolato per l'accesso alle prestazioni sanitarie a favore di minori portatori di handicap in affidamento familiare.

I supporti di cui ai punti 3 e 4 del precedente comma saranno oggetto della convenzione con l'A.S.L.

## **ART. 7 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE A PARENTI**

L'affidamento familiare a parenti non è regolamentato dalle leggi in vigore. La disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela dovrebbe essere un'espressione naturale di solidarietà, peraltro indicata dall'art. 433 Cod. Civ. Nelle politiche sociali odierne, caratterizzate da dinamiche relazionali sempre più complesse, dove i rapporti di parentela a volte sono tesi, difficili e conflittuali, e non sempre favoriscono un'adeguata attenzione al benessere psico-fisico dei minori, spesso l'intervento del servizio sociale attiva un processo di mediazione, finalizzato ad aiutare i nuclei familiari ad instaurare e costruire relazioni quanto più positive possibili.

Si ritiene quindi opportuno regolamentare una tipologia di affidamento di fatto utilizzata e considerata importante nei progetti di lavoro e disposta, in alcuni casi, anche dall'Autorità Giudiziaria.

L'affidamento familiare a parenti può essere:

- *senza rimborso spese*, se i famigliari che sono tenuti agli alimenti in base all'art. 433 Cod. Civ., abbiano la possibilità effettiva di provvedervi;
- *con rimborso spese* per le situazioni in cui i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore.

È indispensabile quindi valutare, nella formulazione del progetto di affidamento familiare a parenti, la loro situazione economica, in base ai regolamenti vigenti all'interno del Consorzio. Il rimborso spese potrà essere in misura ridotta, tenuto conto del vincolo di parentela.

## **ART. 8 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA**

Tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza di una prima accoglienza per minori coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerate e che, pertanto, richiedono l'allontanamento immediato.

La scelta di questo intervento deve essere praticata solo qualora non sia possibile l'accoglienza presso parenti significativi e può prevedere in casi eccezionali l'inserimento del minore insieme alla madre presso la famiglia affidataria.

I minori in situazioni di urgenza possono essere accolti solamente da famiglie particolarmente preparate ed esperte.

## **ART. 9 - AFFIDAMENTO FAMILIARE A "FAMIGLIA COMUNITÀ"**

Per "famiglia – comunità" si intende una famiglia particolarmente motivata e con esperienza che può accogliere e seguire un minimo di tre minori che necessitano di un allontanamento temporaneo dal loro nucleo d'origine. Si tratta di una famiglia che decide di allargare il proprio spazio di vita ad altri, continuando a costruire il proprio percorso: non è una scelta di tipo

lavorativo, un'attività a scopo di lucro, ma una scelta di vita, rispetto alla quale la normale routine quotidiana si adatta e si modifica per rendere possibile questo impegno e dove almeno uno dei due coniugi continua a svolgere la propria attività lavorativa e professionale.

La "famiglia-comunità" costituisce un'esperienza di grande significato educativo e sociale e, riconoscendo in positivo il ruolo della famiglia in genere, rappresenta un'importante risorsa per accogliere temporaneamente diversi fratelli o per ragazzini ai quali è opportuno offrire un contesto familiare più allargato, dove la coppia genitoriale garantisce il riferimento a persone adulte, indispensabile per affrontare e superare le loro più o meno gravi carenze affettive ed educative.

La famiglia che sceglie l'esperienza della "famiglia comunità" deve aver fatto un percorso di crescita e di preparazione attraverso diverse esperienze di affidamento e di accoglienza. I due adulti potrebbero essere anche fratelli o comunque non legati da un vincolo di coppia comunemente intesa, stanti i requisiti di adeguatezza educativa e morale. La "famiglia-comunità" non ha personale educativo professionale, in quanto esprime la presa in carico educativa in prima persona. È possibile tuttavia la presenza di personale di appoggio e ausiliario, sia in rapporto di lavoro, sia volontario per interventi integrativi e di aiuto nelle incombenze quotidiane.

Alla "famiglia-comunità" viene riconosciuta una maggiorazione del rimborso-spese per ciascun minore accolto, che comprende le spese vive di gestione, i beni strumentali connessi alle esigenze dei minori e le spese relative al personale di appoggio, nonché alla supervisione psicologica ed educativa a favore della coppia.

L'accoglienza per ogni "famiglia-comunità" è prevista per un minimo di tre minori, cui vanno aggiunti i figli della coppia ospitante, ma non si deve superare il tetto massimo di sei minori. La maggiorazione del rimborso spese parte al momento dell'inserimento del terzo minore, mentre per i primi due minori affidati, si fa riferimento a quanto previsto per l'affidamento residenziale.

Gli ospiti sono minori, anche di età diversa, per i quali prevedendosi una collocazione etero familiare anche prolungata e risultando impraticabili sia il comune affidamento familiare residenziale, sia l'adozione, è necessaria la presenza di figure con funzioni genitoriali stabili ed in numero limitato, al fine di strutturare e consolidare il proprio sé attraverso processi "forti" di identificazione.

La "famiglia-comunità" vive in normali case di abitazione, dotate di spazi adeguati.

La "famiglia-comunità" viene dichiarata tale dal Consorzio, dopo un attento percorso di conoscenza e di valutazione.

## **ART. 10 - AFFIDAMENTI FAMILIARI A "RETI DI FAMIGLIE"**

Le "reti di famiglie" sono aggregazioni di famiglie caratterizzate da una forte motivazione all'accoglienza di minori in difficoltà. Tra le varie forme possibili, può esserci il condominio solidale e il vicinato solidale.

Le "reti di famiglie" definiscono le proprie caratteristiche e le proprie modalità operative in un documento progettuale che viene presentato al Consorzio.

L'affidamento familiare ad una "rete di famiglie" si concretizza in un provvedimento di affidamento familiare come previsto dall'art. 4 c. 3, L. 184/1983 e s.m.i.; tutte le famiglie facenti parte della rete devono essere conosciute dagli operatori del servizio sociale e ritenute idonee all'affidamento familiare.

## **ART. 11 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI "MAMMA E BAMBINO"**

È una forma di affidamento molto preziosa e utile, in quanto permette ad un bambino di crescere vicino alla sua mamma, offre un aiuto importante anche alla mamma che si trova in condizioni di fragilità e pone le basi per un'evoluzione positiva del nucleo familiare.

Spesso si presenta la necessità di offrire un ambiente familiare a mamma e bambino, che si trovano a dover affrontare particolari problematiche: necessità per una mamma giovane, inesperta o in difficoltà di imparare a svolgere il ruolo materno, bisogno di protezione, necessità di un ambiente ricco di relazioni affettive, bisogno per la mamma di dedicare le cure adeguate al bambino prima di cercare un proprio percorso di autonomia, anche economica, oltre che abitativa.

In tutti questi casi il servizio sociale può offrire l'accoglienza da parte di una famiglia affidataria preparata e disponibile a questo particolare specifico intervento.

Il progetto del servizio sociale dovrà in questo caso specificare gli accordi tra mamma/bambino e famiglia ospitante. Sarà possibile anche non emettere uno specifico provvedimento di affidamento del bambino alla famiglia ospitante, qualora l'obiettivo primo dell'affidamento sia quello di responsabilizzare la madre nel suo ruolo. In altri casi, ove occorra garantire una situazione di assoluta tutela del bambino – tutela che la mamma non è ancora in grado di garantire – si potrà affidare il bambino alla coppia ospitante.

In questo particolare tipo di affidamento – mamma/bambino – si potrà erogare alla famiglia affidataria in modo cumulativo il rimborso-spese previsto per l'affidamento familiare residenziale di adulto in difficoltà insieme a quello previsto per l'affidamento familiare residenziale di minore. Si terrà anche conto di eventuali redditi della mamma o di altri parenti tenuti a contribuire al mantenimento della donna e del minore.

## **ART. 12 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI “CHE DIVENTANO ULTRADICIOTTENNI”**

Così come consolidato in dottrina e giurisprudenza, con riferimento all'art. 147 cod. civ., i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire e educare la prole tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei figli sino al raggiungimento di un'autonomia personale e lavorativa; è necessario intendere tale orientamento per garantire il mantenimento del contributo alla famiglia affidataria di minori che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano raggiunto tale autonomia.

L'affidamento può essere realizzato per i casi in cui il minore non possa far rientro nel proprio nucleo familiare oppure non abbia ancora raggiunto la propria autonomia. L'affidamento familiare di ultradiciottenni si riferisce esclusivamente, in questo contesto, a prosezioni di affidi iniziati in età minorile e la cui durata non può protrarsi oltre i 21 anni d'età.

## **ART. 12bis – AFFIANCAMENTO FAMILIARE**

Le “*Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*” approvate dalla Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Autonomie locali) nella seduta del 25 ottobre 2012, sottolineano l'importanza di mettere in atto forme di sostegno innovative ed individuano, nella Raccomandazione 223.2, come strategia, la necessità di “*attivare sperimentazioni di “vicinato solidale” alle famiglie in difficoltà con bambini*”.

In tale ambito questo Consorzio ha aderito al progetto “*Una famiglia per una famiglia*” promosso dalla Fondazione *Paideia* di Torino.

Tale progetto prevede la presenza di una famiglia solidale (**famiglia affiancante**) che sostiene e aiuta una famiglia in situazione di temporanea difficoltà (**famiglia da affiancare**), coinvolgendo tutti i soggetti di entrambi i nuclei familiari. Destinatario dell'intervento non è solo il bambino, quindi, ma tutta la sua famiglia, così come nel nucleo solidale ogni membro è protagonista e offre le proprie competenze (es. il padre può aiutare in piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio, la madre nella gestione domestica e familiare, il figlio nei compiti scolastici), spendendo la propria credibilità in relazione al genere e all'età.

Altra figura prevista in questo tipo di progettazione è il **tutor**, che rappresenta una persona strategica per la gestione degli aspetti operativi dei singoli progetti di affiancamento familiare, perché funge da riferimento costante di entrambe le famiglie coinvolte nel progetto medesimo, tiene il raccordo tra tutti i soggetti interessati, istituzionali e non, e li aggiorna sull'andamento dell'intervento. Le funzioni principali del tutor sono, quindi, di sostegno delle famiglie e di monitoraggio delle diverse tappe del percorso, soprattutto nella fase iniziale o nel momento di cambiamento maggiore della famiglia affiancata.

## **ART. 13 - ACCOGLIENZA DI MINORI IN SITUAZIONI ULTERIORMENTE PROBLEMATICHE**

In attuazione della D.G.R. n° 79-11035 del 17 novembre 2003 si prevedono inoltre interventi a sostegno di minori con ulteriori problematiche. In particolare:

- A. sostegno di adozioni di minori di età superiore a 12 anni o portatori di handicap
- B. affidamento a “rischio giuridico”.

## **ART. 14 - SOSTEGNO DI ADOZIONI DI MINORI DI ETÀ SUPERIORE A 12 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP**

L'art. 6, comma 8 della L. 184/1983 - come modificata dalla L. 149/2001 - dispone che “*nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati*”.

Al riguardo si recepiscono integralmente le indicazioni della D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 (come modificata dalla D.G.R. n. 109-6736 del 3 agosto 2007) che, in attuazione della suddetta norma, prevedono la corresponsione di un contributo economico - equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie - in favore delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso e compatibilmente con le risorse messe a disposizione dalla Regione.

A tale contributo possono accedere tutte le famiglie che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, con sentenza di adozione nazionale o internazionale successiva al 18.5.2004.

Le famiglie aventi i requisiti di cui sopra possano richiedere l'erogazione del contributo spese mensile a partire dalla data della sentenza definitiva di adozione, purché successiva al 18.5.2004, indipendentemente dalla data di recepimento della D.G.R. n. 79-11035 del 17.11.2003.

Ordinariamente, quando si tratti di adozione nazionale, il contributo spese mensile viene erogato dalla data del provvedimento di affidamento preadottivo; quando si tratti invece di adozione internazionale o di adozione in casi particolari, il contributo spese mensile viene erogato dalla data della sentenza di adozione.

Non è prevista la prosecuzione oltre i 18 anni e fino ai 21, in quanto lo status di figlio, ancorché adottivo, non comporta la presenza delle condizioni che costituiscono criterio per tali interventi.

## **ART. 15 - AFFIDAMENTO FAMILIARE A “RISCHIO GIURIDICO”**

Nei casi ove la procedura di adottabilità duri molto tempo e peraltro si profili quasi certo il suo esito, si può far luogo ad un affidamento familiare che si definisce a “rischio giuridico”.

Si tratta di un affidamento eterofamiliare predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva.

I tempi per la definizione dell’adottabilità possono essere prolungati, anche in considerazione della possibilità, per la famiglia di origine, di esperire i diversi gradi di giudizio.

Si parla di affidamento a “rischio giuridico” in quanto sussiste il rischio di interruzione dell’affido, connesso all’esito dell’impugnazione da parte dei genitori naturali.

Tale affidamento dura fino alla sentenza definitiva di adozione del minore.

## **ART. 16 - PROCEDURA E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI**

Il Servizio Sociale, nell’ambito delle proprie competenze e in ottemperanza alla legge, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, eroga il contributo mensile previsto a sostegno della famiglia affidataria, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro del minore nella stessa.

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero e l’ASL CN2 – SOC di Psicologia hanno istituito un apposito Ufficio Affidi con un’Équipe Multidisciplinare che è composta da un Assistente Sociale, un Educatore Professionale e da uno o più Psicologi.

I compiti dell’**Assistente Sociale** dell’Équipe Affidi sono i seguenti:

1. promuovere l’affidamento eterofamiliare attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione locale (promozione di serate informative sul territorio, stampa e divulgazione di volantini, dépliant, giornalini ...) anche nell’ambito più generale della promozione di iniziative di solidarietà sociale;
2. selezionare e informare, insieme allo Psicologo e all’Educatore dell’Équipe, gli affidatari;
3. costituire ed aggiornare una banca-dati che raccolga le informazioni riguardanti i nuclei familiari disponibili all’affidamento, i nuclei familiari già selezionati, i nuclei familiari con un affido in atto;
4. costituire ed aggiornare uno schedario sulle comunità-alloggio per minori della zona;
5. riferire alle famiglie che hanno presentato domanda di affido, al termine dell’istruttoria ed in accordo con lo psicologo, gli elementi essenziali relativi alla procedura di selezione e valutazione;
6. collaborare con le Équipes delle aree territoriali e con gli Psicologi e/o Neuropsichiatri che hanno in carico il minore e la sua famiglia, al fine di programmare un intervento di recupero della famiglia di origine ed un eventuale progetto di affido del minore stesso.  
All’interno di questi progetti devono essere specificati gli obiettivi, le figure referenti, le diverse fasi, i tempi e le modalità di attuazione oltre che di verifica;
7. promuovere incontri tra famiglie affidatarie (costituzione di gruppi di auto-aiuto) per un confronto di esperienze.

I compiti degli **Psicologi** dell’Équipe Affidi sono i seguenti:

1. collaborare alla selezione delle famiglie che hanno presentato domanda di affido;
2. partecipare alla valutazione finale delle famiglie insieme all’Assistente Sociale e all’Educatore dell’Équipe;
3. partecipare alla fase di abbinamento tra minore e famiglia affidataria;
4. fornire alle famiglie affidatarie un supporto psicologico o anche solo la possibilità di un confronto in caso di dubbi o di difficoltà;
5. condurre i gruppi di sostegno, formazione e auto mutuo aiuto.

I compiti dell'**Educatore** dell'Équipe Affidi sono i seguenti:

1. prendere parte ai colloqui di selezione delle famiglie affidatarie insieme all'Assistente Sociale;
2. partecipare alla valutazione finale delle famiglie insieme all'Assistente Sociale ed allo Psicologo dell'Équipe;
3. partecipare alla fase di abbinamento minore-famiglia affidataria.

L'Équipe Affidi collabora con le **Équipes delle Aree Territoriali**, i cui compiti sono:

1. attivare i necessari approfondimenti sulle condizioni del minore per il quale si prospetta un intervento di affido e sulla sua famiglia di origine;
2. vagliare la reale possibilità di attuare un intervento di affido per quel minore (esiste in quel momento una famiglia idonea o, in alternativa, una comunità?);
3. se l'affido si prospetta fattibile, prendere accordi al riguardo con la famiglia di origine o, in mancanza di assenso dei genitori ed in presenza di una situazione che sia di pregiudizio al minore, inoltrare al Tribunale per i Minorenni una segnalazione;
4. formulare un progetto di recupero della famiglia di origine;
5. collaborare alla stesura del progetto di affido individualizzato del minore in questione che preveda:
  - un'analisi della situazione familiare e personale del minore;
  - le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'affidamento;
  - frequenza e modalità dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
  - gli interventi a favore della famiglia di origine;
  - la scadenza dell'affido;
  - il rimborso spese mensili erogato dal Consorzio, differenziato in base alla tipologia di affidamento;
  - la contribuzione della famiglia di origine, in base alle sue possibilità;
  - i momenti di verifica periodici;
  - la definizione dell'Operatore che seguirà la famiglia affidataria - che potrà essere diverso da quello che ha in carico il minore e la sua famiglia di origine in presenza di situazioni familiari particolarmente complesse;
  - l'invio al Tribunale per i Minorenni o al Giudice Tutelare del resoconto scritto delle verifiche periodiche sull'andamento dei progetti di affido;
6. garantire una puntuale comunicazione con l'Équipe Affidi in tema di progetti individualizzati, relative verifiche e comunicazioni con il Tribunale per i Minorenni o il Giudice Tutelare;
7. curare il collegamento fra famiglie di origine e quelle affidatarie; mediare eventuali conflitti, offrire sostegno in caso di necessità e segnalare all'Équipe Affidi difficoltà che possano pregiudicare il progetto complessivo.

Di norma ad ogni affidatario non possono essere affidati più di due minori contemporaneamente, salvo si tratti di fratelli, o di situazioni particolarissime per le quali è fatta specifica richiesta in tal senso dai Servizi Sociali territoriali.

Escluse le situazioni in cui si renda necessario l'allontanamento del minore dal proprio ambiente familiare e sociale, saranno privilegiati gli abbinamenti tra famiglia affidataria e minore residenti nello stesso ambito territoriale e in condizioni culturali, economiche e socio-ambientali simili o non eccessivamente diversificate rispetto al nucleo familiare di origine.

Spetta alla **famiglia affidataria**:

sottoscrivere un atto formale in cui dichiarano i loro impegni che consistono in:

1. provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;

2. mantenere, in collaborazione con gli operatori dell'Ente Locale, validi rapporti con la famiglia di origine del minore, tenendo conto delle prescrizioni stabilite dall'autorità affidante;
3. assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle sue condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendone la socializzazione ed i rapporti con la famiglia di origine qualora opportuno;
4. assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia;
5. esercitare i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con l'autorità sanitaria;
6. essere sentita nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato

Spetta alla **famiglia di origine**:

1. rispettare le prescrizioni concordate da loro sottoscritte in un atto formale, nel caso di affidamento consensuale, o dettate dal Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziario;
2. mantenere validi rapporti con il bambino rispettando le modalità, gli orari e la durata degli incontri definiti nel progetto di affidamento;
3. collaborare agli interventi di sostegno e di cura predisposti dall'Équipe Affidi e dall'Équipe di Territorio per favorire la normalizzazione della vita familiare;
4. Contribuire in base alle proprie possibilità ed ai propri doveri alle spese personali del minore;

Qualora l'affidamento sia disposto dall'Autorità Giudiziaria e non sia consensuale, il servizio sociale si adopererà per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, il consenso e la collaborazione della famiglia d'origine del minore, per un sereno svolgimento del progetto.

Il **minore** è protagonista del progetto di affidamento. In ogni fase del progetto, a cura del servizio sociale deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al progetto di affidamento. Se ha già compiuto i dodici anni, deve essere sentito, in base a quanto previsto dalla L. 149/2001. Se invece il ragazzo è minore di dodici anni, può essere sentito in considerazione alla sua capacità di discernimento.

Spetta al **Consorzio Socio Assistenziale attraverso i suoi operatori e i suoi servizi**:

1. riconoscere il grande valore sociale dell'affidamento, valorizzandolo e proponendo momenti di sensibilizzazione, affinché la comunità tutta conosca, rispetti, collabori e sostenga l'affidamento familiare;
2. porsi come punto di incontro tra i vari soggetti coinvolti nel progetto di affidamento con una presenza costante, finalizzata ad offrire un sostegno e un riferimento preciso attraverso il coordinamento di tutte le attività e gli interventi necessari e con un lavoro;
3. attuare l'affidamento come previsto dal presente regolamento;
4. collaborare con gli altri Servizi, Istituzioni e Associazioni di volontariato quando necessari per la realizzazione positiva dell'affidamento;
5. lavorare con la famiglia d'origine per aiutarla a recuperare le sue capacità genitoriali in modo da favorire il rientro del bambino nella sua famiglia;
6. erogare alla famiglia affidataria un rimborso spese;
7. garantire una copertura assicurativa per responsabilità civile e verso terzi a favore del minore affidato e della famiglia affidataria;
8. fornire alla famiglia affidataria al momento di inizio dell'affidamento tutti i documenti e le informazioni necessarie al migliore inserimento del minore;

9. rilasciare alla famiglia affidataria una dichiarazione che attesti l'affidamento, affinché la famiglia stessa possa utilizzarla nelle situazioni previste dalla legge;
10. attivare, sostenere e condurre gruppi di sostegno e informazione tra famiglie affidatarie;
11. effettuare, almeno ogni sei mesi, un incontro di verifica con tutti i soggetti coinvolti e mandare relazioni semestrali di aggiornamento, come previsto dalla L. 149/2001 (art. 3) al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni.

## **ART. 17 - SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE**

Le famiglie o le persone singole disponibili all'affidamento familiare vengono informate e sensibilizzate sulla tematica attraverso:

- iniziative di pubblicizzazione e di promozione dell'affidamento familiare che periodicamente verranno avviate sul territorio sia a livello macro che a livello micro;
- costante collaborazione del servizio sociale con gruppi ed associazioni di volontariato mediante iniziative mirate ad un maggior approfondimento dell'argomento;
- costituzione di gruppi informativi;
- collaborazione con altri consorzi socio-assistenziali delle zone limitrofe e con i Servizi Sociali della Città di Torino, comune che primo in Italia ha riconosciuto l'affidamento familiare.

La formazione delle famiglie affidatarie avviene attraverso:

- colloqui individuali con gli operatori;
- partecipazione a gruppi di sostegno e di formazione per famiglie affidatarie;
- incontri con altre famiglie che già hanno sperimentato l'affidamento familiare;
- messa a disposizione da parte del consorzio di libri, riviste, documentazione di vario genere sul tema "affido";
- momenti di discussione e dibattito su argomenti ed aspetti importanti per la realizzazione dell'affidamento familiare.

## **ART. 18 - CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDATARI**

Gli affidatari possono essere persone singole, famiglie possibilmente con figli minori, o famiglie-comunità che hanno scelto liberamente e consapevolmente di dare la propria disponibilità a questa forma di volontariato sociale.

Nella individuazione degli affidatari si tiene conto di:

1. conoscenza, acquisizione e consapevolezza della differenza tra affido ed adozione, della temporaneità dell'affido e delle sue caratteristiche di servizio rivolto, in via prioritaria, a soddisfare le necessità psicologiche e sociali del minore;
2. buone capacità affettive ed educative, flessibilità e tolleranza;
3. caratteristiche psicologiche individuali e di coppia indispensabili per comprendere la specificità del minore affidato;
4. disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine, con il Tribunale per i Minorenni e con gli Operatori dei servizi competenti;
5. età degli affidatari e composizione del nucleo, stato di salute, attività lavorativa e condizione abitativa degli stessi, compatibili con le esigenze di sviluppo del minore.

Ogni famiglia che offre una disponibilità ha una sua storia e specifiche caratteristiche: proprio l'instaurarsi di una relazione costruttiva con i servizi, potrà far maturare una disponibilità rispondente alle esigenze di minori e delle loro famiglie e dei bisogni esistenti nella comunità locale.

## ART. 19 - BANCA DATI

Il Consorzio promuove e pubblicizza l'affidamento familiare come intervento significativo che valorizza le risorse della comunità.

Il Consorzio procederà all'attivazione di una Banca Dati delle famiglie aspiranti all'affidamento familiare.

La Banca Dati avrà caratteristiche tali da assicurare la tutela della segretezza delle informazioni contenute.

Il Consorzio, attraverso il proprio Ufficio Affidi, garantisce il continuo aggiornamento della Banca Dati, inserendo i nominativi e le caratteristiche delle famiglie che hanno offerto la propria disponibilità: ad esse propone occasioni di confronto e di dialogo, anche a gruppi.

## ART. 20 - RIMBORSO SPESE

Il rimborso spese mensile rappresenta un importante sostegno per la realizzazione del progetto di affidamento familiare e deve essere proporzionato all'effettivo impegno ed alle spese sostenute dagli affidatari.

Nelle more dell'assunzione da parte della Regione di apposite indicazioni sulla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio assistenziali, si specifica che, nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio territorialmente competente, valutatane preliminarmente l'opportunità, concorda con essa l'entità e la modalità di corresponsione del contributo mensile a suo carico, ferma restando l'esclusione di versamento diretto alla famiglia affidataria. Nel caso di contributo parziale, il Consorzio concorre fino al raggiungimento dell'importo mensile previsto nel comma seguente.

Il rimborso spese erogato dal Consorzio deve essere indipendente dalle condizioni economiche degli affidatari (nel caso non siano parenti).

Gli importi previsti sono:

1. **affidamento diurno:** da un minimo di 50,00 ad un massimo di 250,00 €/mese per ogni minore affidato;
2. **affidamento familiare residenziale:** 410,00 euro mensili;
3. **affidamento familiare di neonati:** 600,00 euro mensili;
4. **affidamento familiare di minore disabile:** l'importo di 410,00 euro mensili viene maggiorato in percentuale, fino al massimo del 100%, in base alle esigenze del minore, esigenze che devono essere documentate e motivate nell'ambito del progetto di affidamento. Si deve tenere conto che l'eventuale indennità di frequenza o l'indennità di accompagnamento spetta alla famiglia affidataria.

È previsto inoltre il rimborso delle spese, preventivamente concordate con l'Assistente Sociale di riferimento ed autorizzate dal Responsabile della competente Area del Consorzio, sostenute dagli affidatari per visite mediche, trattamenti ed interventi specialistici, per ausili e protesi non fornite o non rimborsate dal S.S.N.

Considerato che nel corso dell'affidamento familiare possono verificarsi le sotto elencate eventualità:

- spese per alimenti particolari (neonati e lattanti, allergie alimentari, ecc.)
- spese mediche straordinarie che esulano dalle prestazioni del S. S. N., quali ad esempio spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera
- dotazione di ausili tecnici la cui spesa non è coperta dal S.S.N.

possono essere altresì previsti e specificati ulteriori interventi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari.

5. **affidamento familiare a parenti:** 300,00 euro mensili. L'affidamento familiare a parenti può essere anche **senza** rimborso spese, quando ciò non ostacoli la realizzazione del progetto a favore del minore;
6. **affidamento familiare in situazione di emergenza:** 410,00 euro mensili;
7. **affidamento familiare a famiglia-comunità:** 700,00 euro mensili, dal momento dell'inserimento del terzo minore, mentre per i primi due minori affidati viene corrisposto il rimborso previsto per gli affidamenti familiari residenziali. Se si tratta di un minore disabile, può essere prevista una maggiorazione fino ad un massimo del 100%;
8. **affidamento familiare a reti di famiglie:** 410,00 euro mensili;
9. **affidamento familiare di mamma e bambino:** il contributo previsto può sommare la quota di 410,00 euro prevista per l'affidamento familiare residenziale di minore a quella prevista per l'affidamento familiare di persona adulta in difficoltà. Si deve tenere conto della eventuale partecipazione economica da parte della mamma o di altri parenti tenuti a provvedere;
10. **minori in affido familiare che diventano ultradiciottenni:** per queste situazioni può essere prevista una prosecuzione della quota alla famiglia affidataria se il soggetto non ha ancora raggiunto l'autonomia; in ogni caso non si potrà andare oltre il 21esimo anno di età;
11. **affiancamento familiare:** per questa tipologia non sono previste quote mensili per le famiglie affiancanti, ma solo il rimborso di eventuali spese, preventivamente concordate con l'Assistente Sociale di riferimento ed autorizzate dal Responsabile della competente Area del Consorzio, sostenute a favore del nucleo affiancato. Per il **tutor** può essere prevista una quota fino ad 80,00 euro mensili, in rapporto alle funzioni svolte nel caso concreto.

Per quanto riguarda il SOSTEGNO DI ADOZIONI DI MINORI DI ETÀ SUPERIORE A 12 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP, di cui al precedente art. 14, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dalla Regione è corrisposto un contributo spese secondo gli stessi criteri previsti per gli affidamenti familiari e fino all'età di diciotto anni. Il contributo è erogato a domanda degli interessati, alla quale deve essere allegata la documentazione che ne attesta il diritto (sentenza del Tribunale per i Minorenni, valutazione U.V.H., residenza nel territorio del Consorzio), e decorre dalla data della sentenza definitiva di adozione, purché successiva al 18.5.2004, indipendentemente dalla data di recepimento della D.G.R. n. 79-11035 del 17.11.2003. Per le nuove adozioni, il contributo spese mensile viene erogato dalla data del provvedimento di affidamento preadottivo, quando si tratti di adozione nazionale e dalla data della sentenza di adozione, quando si tratti invece di adozione internazionale o di adozione in casi particolari.

Per quanto riguarda l'affidamento "rischio giuridico", di cui al precedente art. 15, è previsto un rimborso spese di 410 euro mensili.

I diversi contributi previsti, a titolo di rimborso spese, possono essere suscettibili di aumenti o diminuzioni del 30%, 60% o del 100% in caso di particolari situazioni documentate e chiaramente specificate nel progetto di affidamento. L'aumento o la diminuzione possono anche essere riferiti a periodi limitati.

## ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Consorzio si impegna a favorire e a sostenere i *gruppi di famiglie* affidatarie e le associazioni di famiglie nelle loro più svariate forme, riconoscendole come importanti interlocutori e ponendosi nei loro confronti in un rapporto costruttivo e dialogico. S'impegna altresì a promuovere forme di sensibilizzazione più continuative nel tempo attraverso la divulgazione di un proprio opuscolo su queste tematiche distribuito a tutte le famiglie inserite nella banca dati.

In relazione alle risorse disponibili, verranno a promosse e sostenute indagini conoscitive, studi e pubblicazioni sull'argomento, al fine di dare un contributo anche sul piano teorico-culturale.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005.

## **ART. 22 - RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale e regionale vigente in materia e si fa riferimento allo Statuto ed agli altri atti e regolamenti dell'Ente Gestore.